

9335/98

LIMITE

PUBLIC 6

---

## TRASPARENZA LEGISLATIVA

### DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

MAGGIO 1998

---

Il presente documento contiene, nell'allegato, un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel maggio 1998, corredato delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

Da tenere presente che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva di atti legislativi. Gli estratti dei verbali in questione sono accessibili al pubblico allo stesso titolo delle dichiarazioni a verbale alle condizioni previste dal codice di condotta del 2 ottobre 1995.

| DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO<br>- MAGGIO 1998 -                                                                                                  |                         |                                                                                                                                             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI                                                                                                                                              | TESTI ADOTTATI          | DICHIARAZIONI                                                                                                                               | VOTAZIONI        |
| <b>2089° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 2 maggio 98</b>                                                                                                 |                         |                                                                                                                                             |                  |
| Regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro                                                                                                            | 7392/1/98 REV 1         |                                                                                                                                             | ( <sup>1</sup> ) |
| Regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione                              | 7410/1/98 REV 1         | 70/98                                                                                                                                       | ( <sup>1</sup> ) |
| <b>2091° Consiglio "Industria" del 7 maggio 98</b>                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                             |                  |
| Regolamento del Consiglio sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali | 7532/98<br>+ COR 1 (fi) | 71/98, 72/98, 73/98,<br>74/98, 75/98, 76/98,<br>77/98, 78/98                                                                                |                  |
| <b>2092° Consiglio "Energia" dell'11 maggio 98</b>                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                             |                  |
| Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale                                                         | PE-CONS 3605/98         | 79/98, 80/98, 81/98,<br>82/98, 83/98, 84/98,<br>85/98, 86/98, 87/98,<br>88/98, 89/98, 90/98,<br>91/98, 92/98, 93/98,<br>94/98, 95/98, 96/98 |                  |

(1) Il diritto di voto dei rappresentanti di Danimarca, Grecia, Svezia e Regno Unito era sospeso.

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO**  
**- MAGGIO 1998 -**

| ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TESTI ADOTTATI                                                                                                               | DICHIARAZIONI                                  | VOTAZIONI                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p><b>2094° Consiglio "Mercato interno" del 18 maggio 98</b></p> <p>Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per una maggiore sensibilizzazione degli operatori del diritto al diritto comunitario (Azione Robert Schuman)</p> <p>Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, e che concede, a titolo autonomo, un'esenzione temporanea e parziale dai dazi doganali ad alcune turbine a gas</p> <p>Decisione del Consiglio concernente un programma pluriennale di promozione delle fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (ALTENER II)</p> <p><b>2095° Consiglio "Problema economici e finanziari" del 19 maggio 98</b></p> <p>Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio che modifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>= l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio,</li> <li>= gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/64/cee del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi</li> <li>= e l'articolo 2 e allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi</li> </ul> | <p>PE-CONS 3611/98</p> <p>7901/98<br/>+ COR 1 (fi)</p> <p>8352/98<br/>+ COR 1 (f,d,i,nl,dk,gr,es)</p> <p>PE-CONS 3607/98</p> | <p>97/98</p> <p>98/98, 99/98</p> <p>100/98</p> | <p>Contro: D, NL, S</p> <p>Contro: I, UK</p> |

| DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO<br>- MAGGIO 1998 -                                                                                                                                           |                                                                  |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI                                                                                                                                                                                       | TESTI ADOTTATI                                                   | DICHIARAZIONI  | VOTAZIONI    |
| Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi | PE-CONS 3606/98                                                  |                | Contro: IRL  |
| Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi                      | PE-CONS 3608/98                                                  |                |              |
| Regolamento del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali                                                                                                                                                 | 7831/98<br>+ COR 1<br>+ COR 2 (p)<br>+ COR 3 (i)<br>+ COR 4 (dk) | 101/98, 102/98 | Contro: D, A |
| Decisione del Consiglio recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro                                                             | 8418/98<br>+ COR 1 (p)                                           | 103/98, 104/98 |              |
| <b>2097° Consiglio "Affari generali" del 25 maggio 98</b>                                                                                                                                                         |                                                                  |                |              |
| Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine                                                                       | PE-CONS 3610/98                                                  |                |              |

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO**  
**- MAGGIO 1998 -**

| ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TESTI ADOTTATI                                                                                                                                                   | DICHIARAZIONI                                                                                                                    | VOTAZIONI                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>2098° Consiglio "Agricoltura"</b><br><b>- 25 maggio 1998</b><br><br>Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n° 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame<br><br>Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n° 1615/89 del Consiglio che istituisce un sistema europeo d'informazione e di comunicazione forestale (EFICS)<br><br>Regolamento del Consiglio che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppolo<br><br>Regolamento del Consiglio (CE) n° 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<br><br>Regolamento del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada<br><br>Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare | 8265/98<br><br>7385/98<br><br>8234/98<br>+ COR 1 (s)<br><br>8295/98<br><br>7021/98<br>+ COR 1 (fi)<br>+ COR 2 (fi)<br>+ REV 1 (s)<br><br>7841/98<br>+ COR 1 (fi) | <br><br><br><br>105/98, 106/98<br><br>107/98, 108/98, 109/98,<br>110/98, 111/98<br><br>112/98, 113/98, 114/98,<br>115/98, 116/98 | <br><br><br><br>Astensione: D |

| DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO<br>- MAGGIO 1998 -                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                               |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TESTI ADOTTATI                                  | DICHIARAZIONI                 | VOTAZIONI               |
| <p><b>2098° Consiglio "Agricoltura"</b><br/>- 26 maggio 1998</p> <p>Regolamento del Consiglio concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE</p>                                                         | <p>7814/98<br/>+ COR 1 (s)</p>                  | <p>117/98, 118/98, 119/98</p> | <p>Contro: DK, I, S</p> |
| <p><b>2099° Consiglio "Giustizia e affari interni" del 29 maggio 98</b></p> <p>Decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo tra le Comunità europee e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito all'applicazione dei principi della "comitas gentium" attiva nell'esecuzione delle loro regole di concorrenza</p> | <p>8638/98<br/>+ COR 1 (fi)<br/>+ COR 2 (i)</p> | <p>120/98, 121/98</p>         |                         |
| <p><b>2100° Consiglio "Cultura/Audiovisivi" del 28 maggio 98</b></p> <p>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche</p>                                                                                                                                | <p>PE-CONS 3609/98<br/>+ COR 1 (fi)</p>         |                               |                         |

## **DICHIARAZIONE 70/98**

### **DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**

"La Commissione intraprenderà le iniziative necessarie per assicurare l'attuazione ottimale del presente regolamento."

## **DICHIARAZIONE 71/98**

### **Dichiarazione di carattere generale della Commissione**

"La proposta della Commissione si inserisce in una riforma di fondo della sua politica in materia di aiuti di Stato. Tale riforma è intesa ad instaurare un controllo più efficace in modo da garantire la compatibilità del livello degli aiuti con il buon funzionamento del mercato unico. Essa comporta una maggiore severità delle norme di compatibilità, una semplificazione delle procedure amministrative ed una concentrazione delle risorse sui casi di aiuto più importanti e con effetti maggiormente distorsivi della concorrenza. Non implica assolutamente un indebolimento del controllo della Commissione, che anzi essa ha intenzione di rendere più rigoroso.

La Commissione continuerà a fissare condizioni rigorose di compatibilità degli aiuti con il mercato comune. In particolare intende mantenere il suo atteggiamento a priori negativo nei confronti degli aiuti al funzionamento, che sgravano le imprese delle spese correnti e falsano la concorrenza senza contribuire al conseguimento di obiettivi di interesse comune.

La Commissione continuerà inoltre ad esaminare diligentemente, a titolo degli articoli 92 e 93, ogni informazione di cui venga a conoscenza e che sollevi dubbi quanto al rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato."

## **DICHIARAZIONE 72/98**

### **Dichiarazione del Consiglio e della Commissione**

"Il Consiglio e la Commissione convengono che la Commissione, qualora adotti regolamenti in applicazione dell'articolo 1 e imponga norme precise a fini di trasparenza e di controllo, specifichi che fra le informazioni fornite dagli Stati membri da pubblicare nella Gazzetta ufficiale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 deve figurare anche il nome e l'indirizzo dell'autorità competente in materia di aiuto."

## **DICHIARAZIONE 73/98**

### **Dichiarazione della Commissione**

"La Commissione si impegna a riesaminare la disciplina degli aiuti all'occupazione in modo da tener conto delle tendenze degli orientamenti per l'occupazione che sono stati discussi in sede di Consiglio europeo il 21 novembre 1997 a Lussemburgo. Essa precisa che il futuro regolamento di esenzione sugli aiuti all'occupazione terrà presenti dette tendenze."



## **DICHIARAZIONE 74/98**

### Dichiarazione della Commissione

#### Riguardo all'articolo 1 (settori esclusi)

"Il presente regolamento non modifica regolamenti esistenti che sono stati adottati ai sensi dell'articolo 94 e che riguardano alcuni settori specifici. I settori di attività esclusi dal beneficio dell'esenzione per categoria sono definiti nei regolamenti d'esenzione in quanto possono variare non solo in funzione delle categorie di aiuti, ma anche nel tempo. Questa valutazione deriva dai poteri conferiti alla Commissione direttamente dal trattato. Per determinare quali settori siano esclusi la Commissione terrà conto delle disposizioni in materia di aiuti previste nei regolamenti del Consiglio relativi a settori specifici."

## **DICHIARAZIONE 75/98**

### Dichiarazione della Commissione

#### Riguardo all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) e all'articolo 4 (trasparenza e controllo)

"Il sistema di controllo proposto dalla Commissione non prevede il trasferimento di oneri amministrativi dai servizi della Commissione agli Stati membri. Dovrebbe al contrario ridurre gli oneri amministrativi tanto della Commissione che degli Stati membri.

La Commissione provvederà affinché gli obblighi in materia di controllo non comportino doppioni nel caso in cui un aiuto esentato possa rientrare in più regolamenti di esenzione.

La Commissione assisterà gli Stati membri che lo desiderano per aiutarli ad instaurare il sistema di registrazione e di archiviazione delle informazioni e di comunicazione delle relazioni alla Commissione, allo scopo di superare le difficoltà tecniche ed istituire un sistema compatibile a livello dell'Unione."

## **DICHIARAZIONE 76/98**

### Dichiarazione della Commissione

#### Riguardo all'articolo 6 (rapporto di valutazione)

"Nel suo rapporto di valutazione la Commissione esaminerà l'applicazione del regolamento d'abilitazione alla luce del suo contributo agli obiettivi perseguiti per migliorare l'efficacia del controllo degli aiuti e tenendo conto dei risultati delle sue relazioni sugli aiuti di Stato nel settore dei prodotti manifatturieri e in alcuni altri settori dell'Unione europea."

## **DICHIARAZIONE 77/98**

### **Dichiarazione della Commissione**

#### **Riguardo all'articolo 9 (consultazione del comitato consultivo)**

"La Commissione si adopererà affinché i documenti che il comitato dovrà esaminare gli siano trasmessi entro un termine tale da consentire ai rappresentanti degli Stati membri di formarsi una valida opinione.

La rappresentanza degli Stati membri alle riunioni del comitato consultivo potrà variare in funzione degli argomenti da discutere."

## **DICHIARAZIONE 78/98**

### **Dichiarazione unilaterale della delegazione tedesca, appoggiata dalla delegazione olandese**

"Il Governo tedesco ha rilevato che il rimborso degli aiuti di Stato dopo un determinato periodo di tempo potrebbe comportare particolari difficoltà per i beneficiari di tali aiuti, in quanto la Commissione sarà informata dell'applicazione scorretta dei regolamenti ai sensi dell'articolo 94 di norma in base alle relazioni annuali presentate dagli Stati membri. Il Governo tedesco chiede alla Commissione di applicare a tali casi una procedura flessibile."

## **DICHIARAZIONE 79/98**

### **Articolo 2, punto 7**

"Il Consiglio e la Commissione ritengono che la fornitura, ai sensi dell'articolo 2, punto 7, includa anche gli accordi con un'impresa di trasmissione o di distribuzione per il trasporto del gas dal sistema ai consumatori."

## **DICHIARAZIONE 80/98**

### **Articolo 2, punto 13**

"Secondo il Consiglio e la Commissione, il concetto di servizi accessori di cui all'articolo 2, punto 13 include tutti i servizi necessari per la gestione delle reti di trasmissione e/o distribuzione e/o degli impianti di LNG, compresi il deposito, il bilanciamento del carico e il miscuglio."

## **DICHIARAZIONE 81/98**

### **Articolo 2, punto 13**

"Secondo il Consiglio e la Commissione, le disposizioni relative all'accesso al sistema in relazione agli impianti o alle attività di deposito non riguardano l'accesso a detti impianti/attività indipendentemente dall'utilizzazione del sistema. L'accesso a detti impianti dovrebbe essere possibile soltanto se è tecnicamente necessario per permettere un efficace accesso alle reti di trasmissione e/o distribuzione."

## **DICHIARAZIONE 82/98**

### **Articolo 2, punto 21**

"Il Regno Unito e la Commissione ritengono che una persona che rifornisca gas naturale consegnatoli a domicilio a scopo di consumo rientri nella definizione di cliente finale."

## **DICHIARAZIONE 83/98**

### **Articolo 3, punto 2**

"Secondo il Consiglio e la Commissione, il concetto di regolarità di cui all'articolo 3, punto 2, include anche la continuità delle forniture di gas."

## **DICHIARAZIONE 84/98**

### **Articolo 4, punti 2 e 3**

"Il Consiglio e la Commissione ritengono che i criteri obiettivi e non discriminatori di cui all'articolo 4, punto 2, possano essere interpretati nel senso che permettono agli Stati membri di introdurre criteri quantitativi per quanto riguarda le dimensioni dei gasdotti di trasmissione e distribuzione e degli impianti di LNG per i quali è chiesta un'autorizzazione di costruzione e/o gestione."

## **DICHIARAZIONE 85/98**

### **Articoli 5 e 27**

"In sede di preparazione della relazione sulle misure di armonizzazione di cui all'articolo 27, punto 1, la Commissione analizzerà le esigenze di armonizzazione e, se del caso, presenterà proposte per una più efficace interoperabilità delle reti di gas naturale."

## **DICHIARAZIONE 86/98**

### **Articolo 8, punto 2 e articolo 11, punto 2**

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni dell'articolo 8, punto 2, e dell'articolo 11, punto 2, non implicano per le imprese alcun obbligo di modificare la loro struttura giuridica né di creare nuove società."

## **DICHIARAZIONE 87/98**

### **Articolo 13, punto 3**

"La delegazione tedesca dichiara che gli obiettivi della prima frase del punto 3 sono soddisfatti anche quando gli elementi dello stato patrimoniale e del conto economico sono suddivisi in modo pragmatico e verificabile."

## **DICHIARAZIONE 88/98**

### **Articolo 17**

"Il Consiglio e la Commissione ritengono che in caso di rifiuto di accesso al sistema dovuto alla mancanza di capacità di cui all'articolo 17 si possa tenere conto della capacità contrattualmente impegnata. Occorre inoltre valutare, se del caso, se la capacità possa ragionevolmente essere resa disponibile."

## **DICHIARAZIONE 89/98**

### **Articolo 18**

"Il Consiglio e la Commissione ritengono che, poiché gli Stati membri possono decidere circa una maggiore apertura del mercato, il concetto di località possa essere applicato, ove uno Stato membro opti in tal senso, anche se le aziende appartenenti allo stesso gruppo industriale o i consumatori riuniti in un consorzio o provenienti dalla stessa zona industriale concludono contratti per la fornitura di gas naturale che, in aggregato, superino la soglia di idoneità di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 6."

## **DICHIARAZIONE 90/98**

### **Articolo 18**

"Il Consiglio e la Commissione ritengono che altri clienti finali che consumano meno di 25 milioni di metri cubi di gas all'anno su una base di consumo per località ma che hanno un'unità di produzione con impianti a gas generatori di energia elettrica e/o un impianto di generazione combinata di calore e di elettricità siano idonei solo per il quantitativo di gas richiesto per questa produzione di energia elettrica e/o calore ed elettricità."

## **DICHIARAZIONE 91/98**

### **Articolo 25, punto 1**

"Secondo il Consiglio e la Commissione, le procedure di cui all'articolo 25, punto 1 possono essere espletate mediante le procedure di sorveglianza governativa previste negli Stati membri per impedire l'abuso di una posizione dominante."

## **DICHIARAZIONE 92/98**

### **Articolo 25, punto 2**

"La delegazione tedesca dichiara che per la Repubblica federale di Germania le decisioni saranno notificate dal *Bundeskartellamt*."

## **DICHIARAZIONE 93/98**

### **Articolo 25, punto 3**

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che il criterio di cui all'articolo 23, punto 3, lettera c) si applicherà allo stesso modo a tutte le imprese di gas naturale."

## **DICHIARAZIONE 94/98**

### **Articolo 26, punto 1**

"Il Consiglio e la Commissione ritengono che l'LNG da importare nell'isola di Creta ai fini della produzione di energia elettrica non debba essere preso in considerazione per l'applicazione del presente punto finché Creta non sarà collegata al sistema di gas continentale greco."

## **DICHIARAZIONE 95/98**

### **Articolo 26, punto 4**

"La Commissione intende applicare i criteri di deroga di cui all'articolo 26, punto 4, in un modo restrittivo che escluda una proliferazione inaccettabile delle deroghe in questione e ritiene che, in linea di massima, non occorra concedere deroghe ai sensi dell'articolo 26, punto 4, per facilitare gli investimenti nei sistemi di distribuzione, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 4, punto 4."

## **DICHIARAZIONE 96/98**

### **Articolo 28**

"La Commissione, riconoscendo le incertezze dello sviluppo dei mercati emergenti, nonché della loro capacità di garantire a lungo termine la sicurezza dell'approvvigionamento, dichiara che la situazione effettiva di tali mercati sarà presa in considerazione nella valutazione prevista all'articolo 28 della presente direttiva."

## **DICHIARAZIONE 97/98**

### **Dichiarazione unilaterale della delegazione del Regno Unito**

"La delegazione del Regno Unito si è pronunciata a favore di questa proposta per consentire una migliore applicazione del diritto comunitario. Il Regno Unito ritiene tuttavia che il suo voto non pregiudichi la questione della determinazione dell'articolo 100 A quale base giuridica appropriata per disposizioni che, pur essendo dirette a promuovere l'efficace funzionamento del mercato unico, non prevedono il ricorso al ravvicinamento di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri."



## **DICHIARAZIONE 98/98**

### **Dichiarazione della Commissione**

#### **Articolo 1, paragrafo 3**

"La Commissione rammenta che ai sensi della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, gli atti legislativi concernenti programmi pluriennali non soggetti a codecisione non comportano l'importo ritenuto necessario.

La proposta della Commissione concernente ALTENER II non prevede l'iscrizione di un riferimento finanziario; essa rientra pertanto nella sola responsabilità del Consiglio e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio.

Ad ogni modo, la Commissione ritiene insufficiente la dotazione dei 22 milioni di ecu prevista per due anni, tenuto conto della forte priorità attribuita alle azioni a favore delle fonti energetiche rinnovabili."

## **DICHIARAZIONE 99/98**

### **Dichiarazione della Commissione**

#### **Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), primo trattino**

"La Commissione dichiara che, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni ed accumuli di aiuti, le azioni a favore della pianificazione locale e regionale saranno improntate alle seguenti regole: le azioni pilota a favore della pianificazione locale e regionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) mirano all'elaborazione di piani relativi alle fonti energetiche rinnovabili a livello locale e regionale, nonché alla loro attuazione. Tali piani possono avere carattere generale per tutte le energie rinnovabili e l'insieme della zona interessata oppure possono costituire dei piani specifici per una particolare fonte energetica (eolica, biomassa, solare, ecc.) o per un settore specifico (settore turistico, zone di montagna, regioni particolarmente ricche di vento e biomassa, ecc.). Le autorità competenti per l'attuazione di tali piani devono far parte dei proponenti. Il livello di finanziamento comunitario è pari al 50% e non comprende investimenti.

Le azioni locali e regionali previste nel quadro del programma SAVE riguardano la creazione di agenzie locali o regionali. Un'agenzia presuppone la creazione di una struttura permanente con personale qualificato ed il sostegno delle autorità locali. Tali attività riguardano la gestione dell'energia e la promozione delle energie rinnovabili. Le autorità locali presiedono il Comitato di Direzione, contribuiscono al finanziamento e sono responsabili per l'agenzia nei confronti della Commissione. Il livello di finanziamento comunitario è limitato al 40% della dotazione totale del programma di lavoro per tre anni ed ammonta a 175 mila ecu.

Qualora, nel quadro del programma ALTENER II, l'agenzia locale presenti un progetto ammissibile nei primi tre anni in cui essa ha ricevuto un aiuto a titolo di SAVE, l'aiuto comunitario a titolo di ALTENER ammonterà al 35% del totale anziché al 50%."

## **DICHIARAZIONE 100/98**

### **Dichiarazione del Consiglio**

Il Consiglio invita la Commissione a valutare, alla luce dell'articolo 1, l'eventualità di presentare proposte atte a modificare le corrispondenti disposizioni delle direttive relative ad altri settori finanziari (servizi di investimento, assicurazione vita e non vita e OICVM) e ad avviare tutte le consultazioni appropriate a tal fine.

## **DICHIARAZIONE 101/98**

### **Dichiarazione della delegazione tedesca**

La delegazione tedesca accoglie sostanzialmente con favore l'intenzione del Consiglio di adottare un regolamento inteso a fornire dati comparabili sullo sviluppo economico a breve termine in ciascuno Stato membro. In linea con l'iniziativa SLIM, destinata a semplificare le norme giuridiche in vigore nel mercato unico, è tuttavia necessario che le esigenze d'informazione si limitino ai dati strettamente necessari per l'analisi e l'osservazione congiunturale a livello comunitario.

La delegazione tedesca si rammarica pertanto che, contrariamente alla proposta originaria della Commissione, siano stati inclusi nell'allegato D del regolamento gli "altri servizi", malgrado non sia stata fornita alcuna prova della loro incidenza sullo sviluppo economico a breve termine. Essa ritiene che, prima di decidere la raccolta trimestrale di dati in questi settori, avrebbe dovuto essere realizzato uno studio scientifico sull'importanza degli stessi per lo sviluppo economico a breve termine.

La delegazione tedesca sottolinea inoltre il fatto che, in passato, per la maggior parte dei servizi in questione non sono stati effettuati rilevamenti statistici per periodi inferiori a un anno. Sarà pertanto necessario estendere considerevolmente le statistiche congiunturali ufficiali. Ciò rappresenta un grosso onere per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, e implica costi supplementari per le amministrazioni, senza che questi siano compensati da corrispondenti vantaggi in termini di analisi e politiche economiche a breve termine. In tale contesto richiamiamo l'attenzione sul memorandum presentato dal Governo tedesco al Consiglio nel 1996 in merito alla riduzione delle statistiche a livello europeo.

La delegazione tedesca respinge pertanto il regolamento nella sua forma attuale.

## **DICHIARAZIONE 102/98**

### Dichiarazione della delegazione austriaca

In linea di massima l'Austria accoglie favorevolmente l'intenzione di utilizzare un regolamento per porre le basi di un sistema di statistiche congiunturali comparabili a livello comunitario.

Tuttavia, l'Austria ritiene che il regolamento non tenga conto adeguatamente delle materie già disciplinate da altri regolamenti riguardanti le statistiche.

L'allegato A, per esempio, fissa i termini per la trasmissione alla Commissione dei dati basati su informazioni concernenti il commercio estero. Tali informazioni sono richieste anche nell'ambito di altri regolamenti, ma con termini diversi per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni.

L'Austria è del parere che sarebbe stato opportuno evitare disposizioni diverse per dati interdipendenti, poiché esse risultano in ogni caso difficilmente applicabili.

Pertanto, l'Austria respinge il regolamento nella sua forma attuale.

## **DICHIARAZIONE 103/98**

### **DICHIARAZIONE SULL'EQUA DISTRIBUZIONE**

La Commissione dichiara che nell'attuazione del programma, in cooperazione con il FEI, cercherà di realizzare una equa distribuzione dei fondi tra gli Stati membri, tenendo presenti gli obiettivi del programma stesso.

## **DICHIARAZIONE 104/98**

### **DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO 3**

La Commissione e il FEI dichiarano che nell'attuazione dello sportello MET per l'avviamento interviene una stretta cooperazione con i meccanismi nazionali che concedono capitali di rischio alle PMI, laddove tali meccanismi esistano.

Fatte salve le disposizioni dell'allegato I e le procedure decisionali applicate dal FEI nell'attuazione di questo meccanismo, tale cooperazione comprende, a seconda dei casi:

- uno scambio di informazioni sugli sviluppi del mercato,
- una ripartizione del finanziamento e del rischio, sotto forma di coinvestimenti o di investimenti in fondi specializzati di capitale di rischio rispondenti agli obiettivi del meccanismo.

## **DICHIARAZIONE 105/98**

### **Riguardo al regolamento nel suo insieme**

#### **Dichiarazione della Commissione**

"Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati, delle analoghe disposizioni delle altre organizzazioni comuni del mercato che prevedono la concessione di restituzioni a determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, nonché della procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93, la Commissione proporrà le modalità necessarie a garantire che il pagamento delle restituzioni sia effettuato secondo i termini degli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato."

## **DICHIARAZIONE 106/98**

### **Riguardo al regolamento nel suo insieme**

#### **Dichiarazione del Consiglio**

"Il Consiglio, in considerazione della suddetta dichiarazione della Commissione, ritiene che le eventuali misure che la Commissione sarebbe indotta ad adottare debbano tener conto:

- della realtà dei vincoli internazionali e della necessità di evitare oneri amministrativi inutili;
- dei vincoli specifici connessi con le operazioni di esportazione dei prodotti in questione, segnatamente per quanto riguarda il numero delle imprese e delle operazioni di esportazione interessate, nonché l'importo unitario delle stesse.

Ricorda in proposito di essere contrario all'istituzione di certificati di restituzioni."

## **DICHIARAZIONE 107/98**

### Articolo 1

"Il Consiglio invita la Commissione a quantificare i trasporti effettuati sul territorio comunitario da veicoli immatricolati in paesi terzi."

## **DICHIARAZIONE 108/98**

### Articolo 2, secondo trattino, lettera b)

"La Francia ritiene che per una conoscenza soddisfacente dei flussi di trasporto di merci su strada occorra tenere conto delle operazioni effettuate da veicoli aventi un peso massimo autorizzato compreso tra 3,5 e 6 tonnellate, analogamente a quanto previsto da altri regolamenti comunitari riguardanti il trasporto su strada."

## **DICHIARAZIONE 109/98**

### Articolo 4

"La Commissione dichiara che gli Stati membri possono fornire le informazioni statistiche previste dal presente regolamento e provenienti da fonti diverse a condizione che i risultati statistici soddisfino i requisiti minimi di precisione di cui all'articolo 4."

## **DICHIARAZIONE 110/98**

### Articolo 5, paragrafo 5

"La Commissione si impegna ad ultimare al più presto i lavori in corso relativi alle condizioni tecniche di una codifica regionale efficace."



## **DICHIARAZIONE 111/98**

### **Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 11**

"A norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3118/93 <sup>(2)</sup>, il regime di autorizzazione e contingentamento comunitari dei trasporti di cabotaggio, previsto dall'articolo 2 del medesimo regolamento, cessa di essere applicato il 1° luglio 1998. Tuttavia, a partire da tale data e fino all'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri si impegnano a comunicare a Eurostat, a titolo del regime definitivo di cabotaggio, i dati di cui dovessero disporre riguardanti le operazioni di cabotaggio effettuate dai vettori residenti."

---

(2) Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1).

## **DICHIARAZIONE 112/98**

### Direttiva in generale

"La Commissione si impegna a proporre, a seguito dell'adozione della presente direttiva di modifica da parte del Consiglio e conformemente all'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 sul metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi <sup>(3)</sup>, una codificazione ufficiale dei testi della direttiva 94/58/CE e della presente direttiva di modifica."

## **DICHIARAZIONE 113/98**

### Articolo 1, paragrafo 4, nuovo articolo 5h

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che l'articolo 5h sarà riesaminato nel contesto dell'elaborazione di un eventuale strumento separato sull'orario di lavoro."

## **DICHIARAZIONE 114/98**

### Articolo 1, paragrafo 6, nuovo articolo 8, punto 6; articolo 1, paragrafo 8, nuovi articoli 10, 10a e 11

"La Commissione si impegna a presentare al Consiglio, dopo l'adozione della presente direttiva, una proposta intesa a consolidare, nella direttiva 95/21/CE, tutti i requisiti concernenti il controllo dello Stato di approdo."

---

(3) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

## **DICHIARAZIONE 115/98**

### **Articolo 1, paragrafo 6, nuovo articolo 11**

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che scostamenti dalle norme in materia di sicurezza della composizione degli equipaggi applicate dallo Stato di bandiera, causati da cambiamenti di equipaggio, malattie di membri dell'equipaggio o da altre circostanze che possono prodursi in seguito alle normali operazioni in porto di una nave, non costituiscono carenze che possano determinare il fermo. Rimane tuttavia condizione inderogabile che ogni carenza che rappresenti un chiaro pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente sia considerata tale da determinare il fermo e venga eliminata prima che la nave lasci il porto."

## **DICHIARAZIONE 116/98**

### **Articolo 3**

"Il Consiglio e la Commissione sottolineano che l'accettazione della data di attuazione indicata nella direttiva non deve essere usata come deroga agli obblighi che incombono alle parti contraenti a titolo della convenzione STCW."

## **DICHIARAZIONE 117/98**

### **DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio invita la Commissione a incoraggiare lo sviluppo di metodi convalidati per l'individuazione delle proteine o del DNA derivanti da modificazioni genetiche. Essi comprenderanno, in particolare, la valutazione di parametri per le soglie di individuazione.

## **DICHIARAZIONE 118/98**

### **DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO**

Tenuto conto del problema della contaminazione accidentale, il Consiglio invita la Commissione a studiare la possibilità di fissare soglie minime per la presenza di DNA o di proteine geneticamente modificati alla luce di pareri scientifici appropriati e a presentare una relazione e eventuali proposte quanto prima possibile.

## **DICHIARAZIONE 119/98**

### **DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO**

#### **Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma**

Il Consiglio invita la Commissione a presentare quanto prima al Comitato permanente per i prodotti alimentari, sulla base di informazioni ricevute dagli Stati membri, del parere del Comitato scientifico dell'alimentazione umana e di qualsiasi altro parere scientifico pertinente, una proposta che dia avvio all'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento.

A tal fine il Consiglio invita gli Stati membri a trasmettere alla Commissione ogni dato pertinente in merito ai prodotti che essi ritengono esenti da proteine o DNA geneticamente modificati. La prima notifica dovrebbe avvenire entro il 31 agosto 1998.

Nel frattempo il Consiglio invita la Commissione a tenere informato il Comitato permanente dell'andamento della preparazione di tale proposta.

## **DICHIARAZIONE 120/98**

### **Dichiarazione della Commissione sulla riservatezza delle informazioni**

"La dichiarazione fatta dalla Commissione il 1° aprile 1995 in merito alla riservatezza delle informazioni e lo scambio di lettere interpretative del 31 maggio e del 31 luglio 1995 in relazione all'accordo del 1991 si applicano integralmente al presente accordo.

L'articolo VII del presente accordo stabilisce che esso lascia indenne il diritto vigente e che il presente accordo deve essere interpretato in modo compatibile con detto diritto vigente. Di conseguenza, il presente accordo non autorizza le autorità in materia di concorrenza di una delle Parti a compiere atti diversi da quelli che sono competenti a compiere attualmente. Ne consegue che la Commissione deve fornire alle autorità degli Stati Uniti informazioni soltanto qualora il diritto comunitario lo consenta.

Anche se il presente accordo prevede che può essere opportuno fornire informazioni all'altra Parte circa i provvedimenti d'esecuzione, la comunicazione delle informazioni di natura riservata deve ricevere l'assenso della fonte che le ha fornite. Il diritto comunitario offre un elevato livello di protezione alle informazioni riservate trasmesse alla Commissione dall'obbligo di riservatezza risultante dai principi generali del diritto comunitario, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e dall'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio."

## **DICHIARAZIONE 121/98**

### **Dichiarazione della Commissione sulla trasparenza**

"Si applicano i principi sulla trasparenza che regolano le relazioni tra la Commissione e gli Stati membri in materia di applicazione delle regole di concorrenza, come sanciti, segnatamente, nel regolamento n. 17 del Consiglio, nella dichiarazione fatta dalla Commissione nell'aprile 1995 in merito alla trasparenza, nonché nelle disposizioni contenute nello scambio di lettere interpretative del 31 maggio e del 31 luglio 1995 in relazione all'accordo del 1991.

Gli Stati membri i cui interessi subiscono un pregiudizio vengono informati, non appena sia ragionevolmente possibile, di tutte le richieste delle autorità statunitensi di svolgere indagini su attività anticoncorrenziali o di porvi rimedio, e di tutti i procedimenti iniziati dalla Commissione in esito a una richiesta delle autorità statunitensi a norma dell'articolo III del presente accordo.

Gli Stati membri i cui interessi subiscono un pregiudizio vengono informati, non appena sia ragionevolmente possibile, di richieste alle autorità statunitensi a norma dell'articolo III dell'accordo al fine di indagare su attività anticoncorrenziali.

Gli Stati membri i cui interessi subiscono un pregiudizio vengono informati, non appena sia ragionevolmente possibile, di rinvii o sospensioni di provvedimenti di applicazione da parte della Commissione e delle autorità statunitensi a norma dell'articolo IV, paragrafo 2 dell'accordo, o di avvii o riprese di tali attività da parte della Commissione e delle autorità statunitensi a norma dell'articolo IV, paragrafo 4 dell'accordo.

Qualora la Commissione inizi un procedimento su richiesta delle autorità statunitensi a norma dell'articolo III dell'accordo, le imprese interessate vengono informate della presentazione della richiesta, entro la data di comunicazione degli addebiti oppure alla pubblicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio.

La relazione annuale che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione dell'accordo del 1991 riguarda anche l'applicazione del presente accordo, compresi i casi di scambio d'informazioni in virtù degli accordi."

---